

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 230

24 settembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI VILLANI, DRAGOTTO, VARANI, LOMBARDI, NERVEGNA, SALOMONI, FRANCESCONI, LEONI, FILIPPI

INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Oggetto consiliare n. 3977

RELAZIONE

La dislessia è una disabilità dell'apprendimento di origine neurobiologica che ha la sua maggiore manifestazione nella difficoltà dei soggetti che ne sono affetti a leggere velocemente e correttamente ad alta voce ed è spesso accompagnata da altre difficoltà nell'apprendimento quali la disgrafia (difficoltà a scrivere in modo leggibile e fluente), la disortografia (difficoltà a fare proprie le regole ortografiche) e la discalculia (difficoltà nelle abilità numeriche ed aritmetiche), che non possono essere ricondotte ad insufficienti capacità intellettive, a mancanza d'istruzione o a deficit sensoriali ma sono classificati dalla scienza medica in Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). La dislessia e le altre DSA in Italia e quindi anche in Emilia-Romagna, sono poco conosciute benché riguardino una fascia consistente della popolazione scolastica che si calcola essere il 3-4 per cento. Il problema principale è che non siano riconosciute per tempo ma diagnosticate solo tardivamente. I bambini affetti da questi disturbi sono spesso erroneamente considerati da insegnanti e genitori svogliati, disattenti, pigri o addirittura poco intelligenti. Questo li porta spesso a perdere la propria autostima, a depressione, ansia, a crisi d'identità e frequentemente a rigettare in toto il mondo della scuola, rinunciando, in questo modo, a molte possibilità che la loro intelligenza gli consentirebbe. Gran parte di questi bambini, pur non avendo in realtà deficit intellettivi o sensoriali, hanno una carriera scolastica costellata di insuccessi, con abbandoni precoci e con conseguenze sociali a volte molto pesanti.

Questa proposta di legge vuole appunto colmare un vuoto normativo, esistente comunque anche a livello nazionale, prevedendo una serie di misure atte a garantire i necessari supporti alle istituzioni scolastiche e alle famiglie, al fine di offrire ai soggetti affetti da DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia in ambito scolastico che in ambito sociale e professionale. Nello stesso tempo, essendo questi disturbi una realtà permanente che non scompaiono con l'età, prende in considerazione le difficoltà degli adulti che ne sono affetti assicurandogli pari opportunità in ambito sociale e professionali tra le quali quella di accedere agli uffici pubblici regionali attraverso la previsione per essi, nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive pubbliche di sua competenza, particolari e specifiche condizioni compensative e dispensative.

L'art. 1 stabilisce le finalità della legge che ha l'obiettivo di

intervenire a favore dei soggetti affetti da questi disturbi garantendo un supporto alle famiglie, alle scuole ma anche agli operatori sanitari.

L'art. 2 prevede campagne di sensibilizzazione indirizzate ai genitori e agli insegnanti, al fine di prepararli alle problematiche legate ai DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante l'anno scolastico.

L'art. 3 prevede di fornire, in primo luogo, gli insegnanti e gli educatori di strumenti formativi, prevedendo percorsi specifici nella programmazione regionale, affinché vengano individuati i casi di DSA. Sono previsti, inoltre, corsi di formazione e di aggiornamento anche per operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione di persone affette da DSA.

L'art. 4 prevede il coinvolgimento del sistema sanitario regionale che deve adeguare le proprie strutture ad una maggiore attenzione verso queste problematiche, predisponendo percorsi diagnostici di identificazione precoci e appropriati e strumenti riabilitativi.

L'art. 5 prevede contributi agli Enti locali al fine di favorire l'acquisto da parte delle scuole e anche delle famiglie di misure compensative e sussidi come computer, registratori, videoscrittura, correttore ortografico.

L'art. 6 prevede che la Regione assicuri alle istituzioni scolastiche la disponibilità di misure compensative e dispensative al fine di attuare quanto previsto dalla circolare ministeriale 28/2007.

L'art. 7 enuncia il principio per cui la Regione garantisce agli affetti da DSA pari opportunità di sviluppo delle loro capacità.

L'art. 8 attua il principio di cui all'articolo precedente assicurando agli affetti da DSA nelle procedure concorsuali e selettive per l'accesso agli uffici regionale, condizioni compensative e dispensative, ispirate a criteri di flessibilità, nell'espletamento delle relative prove, nell'ambito delle quali potrà essere prevista l'utilizzazione di apposite strumentazioni e di specifiche modalità di svolgimento ed ampliamento dei tempi di durata delle stesse.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia o disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), limitando l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo.

2. In attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, la Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti affetti dai disturbi di cui al comma 1 volti a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari al fine di:

- a) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;
- b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
- c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di supporto;
- d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che sono affetti da DSA.

Art. 2

Iniziative per l'informazione e la comunicazione

1. La Regione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria, promuove iniziative con cadenza annuale volte a sensibilizzare le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie e l'associazionismo alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento e ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico.

Art. 3

Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie

1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.

2. La formazione degli insegnanti è diretta a garantire:

- a) la conoscenza approfondita delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
- b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, in-

dividuate anche alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere nonché con la collaborazione di centri di ricerca universitari, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative;

- c) la capacità di applicare le strategie di cui alla lettera b), nonché di adottare percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione.
3. È altresì assicurata l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA.

Art. 4

Adeguamento del sistema sanitario regionale

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale qualificato e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.

2. La Regione, attraverso il Servizio Sanitario regionale ed in sinergia con le famiglie, con le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e con le associazioni interessate, promuove iniziative dirette all'identificazione precoce dei soggetti affetti da DSA.

3. La scuola qualora accerti la persistenza di difficoltà di apprendimento dell'alunno, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, trasmette un'apposita comunicazione alla famiglia.

4. La diagnosi di DSA in un bambino è effettuata nei servizi delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere da neuropsichiatri infantili, psicologi e logopedisti ovvero da specialisti della medesima disciplina, anche convenzionati.

Art. 5

Contributi agli Enti locali e alle famiglie

1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli Enti locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata, al fine di favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni.

2. Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per l'acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.

3. La Regione, con delibera della Giunta, stabilisce la misura del contributo nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l'erogazione del medesimo.

Art. 6

Misure compensative e dispensative

1. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 15 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione, la Regione assicura alle istituzioni scolastiche la disponibilità di misure compensative e dispensative da adottare nello svolgimento delle prove scritte e orali anche in sede di esame di Stato.

Art. 7

Misure per l'attività lavorativa e sociale

1. La Regione assicura alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 8

Concorsi pubblici regionali

1. Tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) beneficiano, nell'ambito di procedure concorsuali o selettive bandite dalla Regione Emilia-Romagna, e previa l'attestazione di cui al successivo comma 3, di particolari e specifiche condizioni compensative e dispensative, ispirate a criteri di flessibilità, nell'espletamento delle relative prove.

2. Tali condizioni devono essere finalizzate a compensare le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, ed a tal fine potranno essere previste, dandone pubblicità e congrua informa-

zione nel bando, anche prove sostitutive rispetto a quelle riguardanti i soggetti non affetti da DSA, nell'ambito delle quali potrà essere prevista l'utilizzazione di apposite strumentazioni e di specifiche modalità di svolgimento ed ampliamento dei tempi di durata delle stesse. La Regione Emilia-Romagna, previa adozione di apposito regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce ed applica le disposizioni di cui al presente articolo a tutte le proprie procedure concorsuali o selettive. Dette norme valgono inoltre, salvo casi di comprovata e motivata inapplicabilità, a tutti i soggetti previsti dall'articolo 64 dello Statuto regionale.

3. Il soggetto affetto da DSA che intenda avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle procedure concorsuali o selettive anzi indicate deve trasmettere, unitamente alla domanda di partecipazione alle stesse, la certificazione medica attestata da struttura pubblica relativa all'avvenuto accertamento dell'esistenza del DSA.

Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante le istituzioni di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

